


Camera Arbitrale Forense di Reggio Emilia



Newsletter n. 1/2018

Editoriale

“Rinnovarsi per battere la crisi”

di Franco Mazza – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Mi riporto alle parole del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenuto a Bari in un convegno sul ruolo dell’avvocatura, *“è necessario riconoscere la specificità della professione, senza però accettarne l’immutabilità. La capacità di affrontare il cambiamento dipenderà per gli avvocati dalla loro disponibilità all’innovazione”*, per presentare, a tutti gli iscritti, il primo numero della Newsletter della Camera Arbitrale Forense di Reggio Emilia, ulteriore iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La Newsletter è volta a informare gli iscritti sulle peculiarità della Camera Arbitrale Forense e sulle future iniziative e a sollecitare discussioni, riflessioni, critiche.

La nostra Camera Arbitrale Forense, la prima costituita nella Regione Emilia Romagna da un Ordine di Avvocati, è stata presentata, come sapete, nella

primavera del 2016 presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio e da allora si è cercato di perfezionare il "meccanismo" amministrativo". Siamo ben consapevoli delle difficoltà in cui versa la Giustizia e di quanto noi operatori siamo, quotidianamente, in prima linea, per difendere il diritto dei nostri assistiti. Le varie riforme adottate dal Legislatore non hanno ancora risolto il problema della grave lentezza della Giustizia, ma le misure messe in campo dal Governo con l'ultimo "pacchetto" –mi riferisco a Mediazione, Negoziazione Assistita e Arbitrato – sono tutte accomunate dal tentativo di raggiungere una soluzione della controversia tramite mezzi alternativi senza passare, per forza, dall'aula del Tribunale e dall'interpretazione del Giudice.

La nuova concezione chiama l'avvocatura ad una diversa assunzione di responsabilità. E qui mi riporto, in modo specifico, all'Arbitrato, una procedura che deve essere riconsiderata e concepita come una nuova modalità di "amministrare" il contenzioso: sta nella capacità di noi avvocati ritagliarci un nuovo ruolo, più allineato con i tempi, che non sia più quello di semplici gestori, ma anche – e soprattutto – di "risolutori" del conflitto al servizio dei cittadini.

Ecco perché con questa iniziativa, certo non innovativa, ma utile per conoscere il funzionamento e le modalità di gestione della procedura arbitrale amministrata, l'Ordine degli Avvocati, desidera sensibilizzare gli iscritti a rivolgersi alla Camera Arbitrale Forense, a quella che anche il Prof. Alpa ha definito "giustizia parallela" e non più "giustizia alternativa", proprio perché garantisce la stessa imparzialità, terzietà, neutralità e competenza dell'Arbitro (avvocato) come se fosse il Giudice (naturale), mediante le medesime garanzie del processo civile, ma con maggiore celerità e a costi assai contenuti.

Mi auguro che l'iniziativa sia di gradimento a tutti i colleghi.

Redazionale – Argomenti e Novità

di Nicola Manenti e Massimo Romolotti

"Perché è stata costituita la Camera Arbitrale Forense"

Il Ministero della Giustizia con Decreto 14 febbraio 2017, n. 34, ha emanato il "Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (GU n. 70 del 24.03.2017), in vigore dall' 8 aprile 2017.

Il provvedimento contiene le norme riguardanti la composizione, gli organi e le funzioni delle Camere arbitrali e di conciliazione, i criteri di designazione, le cause di incompatibilità e i requisiti di onorabilità degli arbitri e dei mediatori, nonché gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La legge professionale, infatti, attribuisce ai Consigli dell'ordine la facoltà di

costituire a livello circondariale organismi presso i quali dar luogo a forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La nostra Camera Arbitrale Forense ha anticipato con il proprio Regolamento – e non solo – le novità introdotte dal Decreto n. 34/2017.

1. Costituzione e natura della camera arbitrale e di conciliazione

La costituzione avviene, anche mediante intese con altri Consigli dello stesso distretto di Corte d'Appello, con delibera del Consiglio dell'ordine, che dovrà contenere l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo.

Dovranno essere indicati il nome della struttura, lo scopo, la sede, i criteri per l'adozione del regolamento che detta le disposizioni su organizzazione, funzionamento e costi della Camera arbitrale e di conciliazione.

La Camera arbitrale è organo dotato di autonomia organizzativa ed economica.

È obbligatoria la stipula di polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori nello svolgimento delle loro attività.

La Camera arbitrale ha sede presso l'Ordine degli Avvocati o presso locali messi a disposizione dell'Ordine e si avvale del suo personale dipendente.

2. Consiglio direttivo

L'organo amministrativo della camera è costituito dal Consiglio direttivo, che dura in carica 3 anni ed è composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 in rapporto al numero di iscritti all'albo.

Il regolamento prescrive requisiti di onorabilità per i consiglieri, dei quali almeno 2/3 devono essere avvocati iscritti all'albo.

Per i membri del Consiglio direttivo è previsto il limite di due mandati consecutivi e il divieto di ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera stessa. L'incarico di consigliere non è retribuito: non sono infatti previste forme di indennità diverse dall'eventuale rimborso delle spese.

Il Consiglio è diretto da un presidente, eletto a maggioranza tra i propri componenti.

3. Arbitri e conciliatori

Il Consiglio direttivo ha il compito di tenere e aggiornare l'elenco degli arbitri e

dei conciliatori.

Nell'elenco sono iscritti gli avvocati che ne abbiano fatto richiesta, divisi secondo le materie indicate nella tabella A allegata al decreto:

- diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
- diritto della responsabilità civile;
- diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali;
- diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- diritto amministrativo;
- diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione Europea.

Sono inoltre previsti motivi di incompatibilità e requisiti di onorabilità per la nomina di arbitri e conciliatori.

La designazione degli arbitri e dei conciliatori avviene in via automatica con sistemi informatizzati seguendo il criterio della rotazione, salvo il caso in cui siano le parti stesse a indicare congiuntamente gli arbitri.

Nella liquidazione dei compensi agli arbitri il consiglio direttivo deve applicare i parametri di cui al **D.M. n. 55/2014**.

È previsto l'obbligo di riservatezza per i membri del consiglio direttivo, il personale dipendente e ogni altra persona coinvolta nell'attività della camera, riguardo alle informazioni apprese nello svolgimento del procedimento.

Questo è in sintesi ciò che dispone il Regolamento emanato con Decreto 14 Febbraio 2017 n. 34.

La nostra Camera Arbitrale Forense è dotata di: a) Statuto; b) Regolamento della procedura; c) Tabelle spese amministrative e compensi per arbitri; d) Regolamento per l'iscrizione all'elenco arbitri; e) Codice etico degli arbitri; e) clausola compromissoria f) clausola di mediazione e compromissoria. Tutti questi elementi verranno analizzati e confrontati con altri Regolamenti e con la prassi, anche se assai scarsa che riusciremo a rintracciare e a commentare.

Proprio in un periodo di crisi economica l'arbitrato ha una ragione in più per dare rapida soluzione alle tante controversie che per anni rimangono pendenti avanti al Giudice ordinario.

L'arbitrato non può e non deve essere considerato "figlio di un Dio minore", perché non è subordinato al processo civile, ne ha la stessa dignità, ne fornisce le stesse garanzie di tutela e corretta applicazione del diritto. Per questo motivo l'attuale "prospettiva" deve essere invertita: il procedimento arbitrale, con le

garanzie che lo assistono, può e deve rappresentare una reale alternativa al contenzioso ordinario.

La Camera Arbitrale Forense è pronta con la propria organizzazione amministrativa e i propri arbitri selezionati, a lanciare una sfida, quella di “ridare un senso alla Giustizia”, garantendo alla società un valore aggiunto che si manifesti in comportamenti ispirati all’interesse generale, alla tutela dei diritti della persona per la tutela della “Comunità”, a tutto beneficio dei tempi e dello “ius dicere” con le conseguenti ricadute positive per lo sviluppo economico del Paese.

per contatti : camera.arbitrale@ordineforense.re.it

[Tel. 0522/276351](tel:0522276351) [Fax 0522/922376](tel:0522922376)